



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e uffici : Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

PEC

Spett.le
Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Cogollo del Cengio
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE SUAP
COMUNI
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

Oggetto: Pratica n. 02144560246-23032015-1810 - SUAP 5248 - 02144560246
Ditta Bisenzi Srl - stabilimento di Cogollo del Cengio, via delle Calcare, n. 16
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
Trasmissione provvedimento provinciale n. 465/2015 del 30/09/2015 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in oggetto, con la presente si provvede a trasmettere il provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si chiede di trasmettere per conoscenza, allo scrivente Servizio, **copia del Vostro provvedimento conclusivo e della notifica alla ditta, ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento**, con comunicazione della data di effettivo rilascio.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

n. 1 Allegato: Provvedimento provinciale n. 465/2015 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.



Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio

Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio

Responsabile del Servizio: ing. Filippo Squarcina tel. 0444/908235



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieveo, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **465/2015** del **30/09/2015**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: BISENZI SRL

Sede legale: via Fonti n. 8 - Piovene Rocchette

Sede operativa: via delle Calcare, n. 16 - Cogollo del Cengio

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 21671 del 31/03/2015 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa in oggetto;

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata la nota prot. n. 38927 del 09/06/2015 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa, al Comune e al Gestore della fognatura;

Considerato che il SUAP ha trasmesso le integrazioni pervenute dall'impresa (prot. n. 46824 del 09/07/2015), il nulla osta del Comune per l'intervento (prot. n. 53438 del 06/08/2015), la presa d'atto del Comune della documentazione presentata dalla ditta per gli aspetti relativi al rumore (prot. n. 55266 del 14/08/2015) e il parere della società Alto Vicentino Servizi Spa, gestore della rete fognaria (prot. n. 63596 del 22/09/2015);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 14/05/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

ADOPTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Allegato Scarichi in recapito diverso dalla fognatura”;
- “Allegato parere della Società Alto Vicentino Servizi Spa”;
- “Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 18/2011”.

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;
2. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO – SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO – UNITÀ COMPLESSA SCARICHI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO SCARICHI IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'ambito dello scarico sul suolo tramite sub-irrigazione delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dallo stabilimento sito in Via delle Calcare, n. 16 nel Comune di Cogollo del Cengio della ditta Bisenzi srl.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, Testo Unico Ambientale, e in particolare l'articolo 113, che assegna alle regioni la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia;

Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 8 dicembre 2009, di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, e le successive modifiche ed integrazioni: deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011, n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770 del 28 agosto 2012;

Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985 n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 5 comma 2 lettera a) che assegna alla Provincia l'esercizio delegato del controllo preventivo *“autorizzando gli impianti di seconda categoria di cui all'art 49 lettera c)”* e l'art. 49 lettera c punto 2 che classifica come impianti di Seconda Categoria, *“gli impianti di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti”*;

Art. 19 (sulle competenze della Provincia) e art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 348 del 18 dicembre 2012, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente;

Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27 ottobre 2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 22 del 20 dicembre 2012.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELLA DITTA E CONSIDERAZIONI:

La ditta effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi (carta e plastica) in regime semplificato;

L'attività condotta dalla ditta rientra nelle tipologie di attività presenti nell'allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto (P.T.A.);

La ditta, in relazione al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, risulta rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 39, comma 1 e pertanto lo scarico delle medesime è soggetto a rilascio dell'autorizzazione ed al rispetto dei limiti di emissione in corpo idrico superficiale, su suolo oppure in fognatura, a seconda dei casi.

Le acque di prima pioggia vengono, previo trattamento, recapitate alla pubblica fognatura mentre le restanti acque di seconda pioggia, sempre previo trattamento, vengono disperse nel suolo tramite un sistema di sub-irrigazione.

L'impianto di trattamento delle acque meteoriche è costituito dalle seguenti sezioni: scolmatore acque di prima pioggia, bacino di accumulo, bacino di separazione degli oli e delle benzine, secondo bacino di sedimentazione/disoleazione a servizio della linea di scarico delle acque di seconda pioggia.

La ditta è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia in pubblica fognatura, rilasciata dalla Società Alto Vicentino Servizi srl in data 17 settembre 2011.

La ditta ha ottenuto l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia sul suolo tramite sub-irrigazione delle acque di seconda pioggia depurate provenienti dal dilavamento dei piazzali, con provvedimento N. Registro 147/Acqua/2011 del 29 settembre 2011.

La ditta ha presentato certificato di regolare esecuzione delle opere per lo scarico al suolo tramite sub-irrigazione delle acque meteoriche di seconda pioggia depurate, provenienti dal dilavamento dei piazzali con nota del 25 ottobre 2011, acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 75064 del 28 ottobre 2011.

La ditta ha dichiarato che non vi sono state variazioni nel ciclo produttivo e/o nella tipologia e quantità dello scarico rispetto allo stato precedentemente autorizzato.

La ditta inoltre dichiara che lo stabilimento:

- non rientra tra le tipologie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non è ubicato nel Bacino Scolante della Laguna di Venezia perimetrato nel Piano Direttore 2000 della Regione del Veneto.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con provvedimento N. Registro 147/Acqua/2011 del 29 settembre 2011.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTI DA ALTRI ENTI:

- nota del 3 agosto 2015, acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 52560 del 4 agosto 2015, con cui la Società Alto Vicentino Servizi srl ha comunicato l'assenza, nell'area di raggio 200 metri dallo scarico della Ditta, di pozzi ed altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Nr. scarichi	Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore
1	Seconda pioggia	Suolo

Per quanto sopra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE AUTORIZZA LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI SECONDA PIOGGIA ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

- a) Deve essere presente il seguente pozzetto/ di campionamento nel punto di seguito elencato:
 1. un **pozzetto di campionamento fiscale**, da indicare con la sigla **"PF1"**, posto immediatamente a valle del secondo bacino di sedimentazione/disoleazione a servizio della linea di scarico delle acque di seconda pioggia;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale indicato al precedente punto b) deve essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), deve essere sempre accessibile da parte delle autorità competenti al controllo, deve essere idoneo per i prelievi e le misure di portata e deve essere indipendenti da eventuali apporti di altre acque reflue;
- c) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, deve far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico sotto indicato, indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate secondo la tempistica e almeno per i parametri riportati nella seguente tabella:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri da analizzare
Pozzetto fiscale "PF1" acque meteoriche di seconda pioggia	Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del provvedimento AUA da parte del SUAP, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo.	pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale del laboratorio che deve redigere anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo devono essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.

Il campionamento deve essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute, dal tecnico responsabile del campionamento, più gravose per la qualità delle acque scaricate. Le condizioni di campionamento devono essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;

- d) le condotte delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali e i relativi sistemi disperdenti devono essere isolati da possibili apporti delle acque provenienti dai tetti;
- e) le vasche di dissabbiatura/disoleatura dell'impianto di depurazione deve essere periodicamente svuotata dai residui pesanti e dagli olii al fine di garantire il perfetto funzionamento del depuratore; tali operazioni devono essere registrate nell'apposito quaderno di manutenzione;
- f) la ditta deve provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto dello scarico nel corpo recettore o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto (di depurazione);
- g) la ditta deve registrare, in un apposito e distinto quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione. Il citato quaderno deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
- h) la ditta deve registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
- i) lo scarico autorizzato con il presente provvedimento, deve rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale "PF1"	Suolo	Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152

- j) i limiti di accettabilità non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- k) è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto;
- l) entro 90 giorni dalla data del rilascio del provvedimento AUA da parte del SUAP, l'impresa deve:
 1. trasmettere alla Provincia di Vicenza e all'Arpav una relazione tecnica atta a confermare l'efficacia del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia realizzato nel 2011 in relazione alla protezione della falda freatica.

AVVERTENZE:

- 1) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;
- 2) tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto/degli impianti stesso
- 3) l'eventuale trasferimento, ampliamento, o ristrutturazione dell'insediamento comporta la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico a norma dell'articolo 124 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m. e i.;
- 4) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di eventuali comunicazioni da parte della ditta e/o di altri Enti o di modifiche normative introdotte nella materia;
- 5) per l'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dei piazzali e dei tetti è necessaria la presentazione alla Provincia di apposita istanza, secondo le tempistiche dettate dalla normativa regionale, in quanto il presente provvedimento non include l'autorizzazione degli scarichi meteorici.

INFORMAZIONI:

Il presente atto è rilasciato ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fermo restando le competenze di altri Enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, dei Consorzi di Bonifica e della Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e fermi restando i diritti dei soggetti proprietari del fosso/del corso d'acqua (pubblici o privati) e l'acquisizione da parte della ditta dei relativi consensi allo scarico dai proprietari stessi (nel caso ci sia un percorso di vari recettori prima dello scarico finale).

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

Il presente **Allegato**, costituente parte integrante e sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'**ambito dello scarico di acque meteoriche** provenienti dalla **Ditta Bisenzi Srl** nello stabilimento sito in **via Calcare, 16, Comune di Cogollo del Cengio (VI)**, nella rete fognaria gestita da AVS SpA recapitante all'impianto di depurazione di Thiene (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo n. 124 comma 1 e comma 7;
Legge Regionale 33/85 e s.m. e i., articolo n. 49;
Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 dell'8 dicembre 2009;
Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27 gennaio 2011, n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1770 del 28 agosto 2012 in cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;
Legge Regionale 8 maggio 2009 n. 12 titolata "**Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio**".
Regolamento per lo scarico in fognatura dell'AATO Bacchiglione;
DPR 13 marzo 2013, n. 59

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- 1) acque meteoriche di prima pioggia con una portata massima di 12 mc/die e di 3 mc/ora, quando l'evento meteorico sia terminato da almeno 5 ore, nella fognatura di via Calcare, Comune di Cogollo del Cengio (VI).

Premesso quanto sopra,

Il Direttore Generale di Alto Vicentino Servizi

COMUNICA

l'accoglimento della richiesta avanzata dall'impresa

CONSENTE

lo scarico in fognatura qualora siano rispettate le seguenti prescrizioni:


PRESCRIZIONI:


- 1) la concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque emanato dalla Regione Veneto. I limiti indicati non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 2) lo scarico deve avvenire in fognatura attraverso l'ideone pozzetto di ispezione e campionamento al limitare della proprietà come previsto dal Regolamento di fognatura;
- 3) la Ditta deve mantenere i sistemi di depurazione esistenti, per garantire il rispetto di quanto citato al punto 1;
- 4) la Ditta deve mantenere il misuratore di portata esistente e garantire il corretto funzionamento con le necessarie manutenzioni periodiche;

- 5) la Ditta dovrà richiedere la modifica sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale quando:
- a) la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella autorizzata;
 - b) il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda;
 - c) venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti che a giudizio di Alto Vicentino Servizi modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
- 6) la Ditta è tenuta ad avvisare tempestivamente Alto Vicentino Servizi di qualunque anomalia o incidente che possa pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione;
- 7) eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate ad Alto Vicentino Servizi;
- 8) la Ditta è tenuta a comunicare annualmente ad Alto Vicentino Servizi, con la denuncia di scarico da consegnare entro il termine del 31 gennaio:
- a) la qualità e la quantità dei reflui scaricati in pubblica fognatura;
 - b) la quantità di acqua prelevata da approvvigionamento idrico autonomo o da acquedotto privato.
- 9) il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale potrà essere revocato qualora sia accertato il mancato rispetto dei limiti di accettabilità previsti e/o delle altre disposizioni previste dalla presente autorizzazione o dal Regolamento di fognatura citato;
- 10) entro 45 giorni dall'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale la Ditta è tenuta a firmare il contratto che ha per oggetto la fornitura da parte di AVS dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali prodotte dalla Ditta.

INFORMAZIONI:

Il presente allegato dovrà costituire parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Tecnico
Dott. Mauro Lanzi


Il Direttore Generale
Dr. Ing. Massimo Cornaviera




PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO AL N. 18/2011

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'*esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* dall'Impresa BISENZI SRL nello stabilimento sito in via Calcare, 16 in Comune di Cogollo del Cengio.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.M.A. 05/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;
Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*";
Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5/11/2009 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009;
Delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27/01/2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque;
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014;
Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/06.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- la ditta BISENZI SRL con sede legale in via Delle Fonti, 8 in Comune di Piovene Rocchette e sede operativa in via Calcare, 16 in Comune di Cogollo del Cengio, a seguito di comunicazioni rese ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, risulta iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti al **numero 18/2011**, con provvedimento n. reg.143/Servizio Suolo Rifiuti/11 prot. n. 70321 del 11/10/2011 per i punti 1.1 (R13, R3), 1.1 (R13), 6.1 (R13), 6.2 (R13), 8.4 (R13) e 9.1 (R13) dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M.A. 05/02/98 e s.m.i.;
- la ditta ha dichiarato che *"nulla è variato rispetto alla Comunicazione di Rinnovo presentata in data 29/05/2011 ed acquisita agli atti dai Vostri Uffici con prot. n°44013 del 20/06/2011; ossia non sono variate le condizioni ed i presupposti del provvedimento n. reg.143/Suolo Rifiuti/11 del 11/10/2011 prot. n. 70321 rilasciato per il rinnovo dell'iscrizione n.18/2011 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano recupero rifiuti in procedura semplificata"*;
- la ditta BISENZI SRL ha prestato per l'attività in oggetto una polizza fidejussoria (polizza n. 60232399) con la società Liguria Assicurazioni S.p.A. per un massimale di 10.000,00 € ed una polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento (polizza n. 102318985) con la società Groupama Assicurazioni S.p.A. per un massimale di 3.000.000,00 €.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

- Il Comune di Cogollo del Cengio ha comunicato il parere favorevole per quanto di competenza.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98, all.1, suball. 1	Q.tà max. messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. rifiuti ritirati nell'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero*		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (all. C parte IV D.Lgs. 152/06)		
1.1	20 PER RIFIUTI RECUPERATI NELLO STESSO IMPIANTO	5195	1.1.3	R13 R3	150101 150106	150105 200101
	5 PER SOLA MESSA IN RISERVA, RIFIUTI DESTINATI AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO			R13	150101 150106	150105 200101
6.1	25	350	6.1.3	R13	020104 191204	150102 200139
6.2	5	75	6.2.3	R13	070213 160119 160306	120105 160216
8.4	7,5	150	8.4.3	R13	040221 040209 200110	040222 160122 200111
9.1	7,5	180	9.1.3	R13	030101 150103 191207	030105 170201 200301

ISCRIZIONE N. 18/2011 REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

PRESCRIZIONI:

1. Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva funzionale all'attività di recupero, è pari a 20 tonnellate (tipologia 1.1).
2. La capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto relativa alla tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata la sola messa in riserva è pari a 50 tonnellate (tipologie 1.1, 6.1, 6.2, 8.4 e 9.1).

AVVERTENZE:

- 1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. Del 05/02/1998 e di quanto comunicato dalla ditta, con la nota presentata in data 29/05/2011 ed acquisita agli atti in data 20/06/2011 con prot. n. 44013 e successive integrazioni, da ultimo, con nota del 20/06/2014 acquisita agli atti in data 23/06/2014 con prot. n. 44093.
- 2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n.2721 del 29/12/2014, in particolare la ditta deve trasmettere copia delle quietanze dei versamenti dei premi qualora le polizze fossero annuali.
- 3) In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a. al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;
 - b. a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

- c. il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d. ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. nel caso di una eventuale variazione della ragione sociale il legale rappresentate è tenuto a:
 - comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, aggiornando le schede della modulistica nelle quali vanno indicati i dati riferiti all'impresa;
 - a trasmettere tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta;
 - le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale;
 - f. nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
 - g. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
 - h. dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla Guida al Nuovo Elenco dei Rifiuti – CER 2002 “Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”;
- 4) In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
 - 5) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto deve essere quello allegato alla nota acquisita agli atti con protocollo n. 58308 del 19/08/2011).
 - 6) Sui rifiuti in sola messa in riserva non deve essere effettuata alcuna operazione di cernita, selezione, frantumazione ecc.
 - 7) I rifiuti per cui la ditta effettua unicamente l'operazione R13 non devono provenire da altri impianti legittimati ad effettuare a loro volta l'operazione R13 in quanto non è ammissibile il passaggio di rifiuti tra più siti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva R13. La ditta è inoltre tenuta a destinare i rifiuti per cui effettua solo l'attività R13 ad impianti che effettuano l'attività di recupero da R1 a R12, escludendo quindi la possibilità di essere inviati ad ulteriori impianti che operino esclusivamente la messa in riserva. I titoli legittimanti l'attività di recupero degli impianti a cui la ditta invia i rifiuti per i quali effettua esclusivamente l'attività di messa in riserva, devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
 - 8) Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
 - 9) Le zone di deposito dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
 - 10) Qualora la messa in riserva non venga effettuata per rifiuti individuati dallo stesso codice CER, ma per tipologia così come individuata dai diversi punti del D.M. 05.02.98, cioè raggruppando rifiuti con codici diversi, l'allontanamento ad altri impianti legittimati deve essere effettuato con un codice della categoria 19....

11)La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale